

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1024

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SCHULLIAN**

Modifiche alla composizione di organi parlamentari bicamerali

Presentata il 21 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tutte le leggi istitutive di Commissioni bicamerali approvate nella presente legislatura prevedono che le stesse siano composte in modo tale da garantire almeno un rappresentante per ciascuno dei gruppi parlamentari costituiti al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. Nella legge 9 febbraio 2023, n. 12, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, è stata inserita una disposizione analoga anche per quanto riguarda la composizione di una Commissione bicamerale a carattere permanente, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il problema che si intendeva risolvere era quello che in tali Commissioni composte dallo stesso numero di senatori e deputati e in modo da rispecchiare la proporzionalità tra i gruppi presenti in Parlamento, di regola i piccoli gruppi esistenti alla Camera dei deputati erano destinati a

rimanere senza rappresentanza. Ciò era dovuto al meccanismo di assegnazione dei componenti spettanti ai singoli gruppi, in virtù del quale i gruppi parlamentari della Camera e del Senato che sono espressione del medesimo partito politico vengono considerati come un gruppo unico e, ove ai suddetti piccoli gruppi spetti un solo componente, questo va attribuito, almeno di regola, al gruppo del Senato in quanto proporzionalmente più forte rispetto al gruppo corrispondente della Camera.

Particolarmente problematiche erano le conseguenze per il gruppo misto della Camera, il quale, a differenza degli altri gruppi, può essere — e di fatto lo è — del tutto eterogeneo sotto il profilo politico rispetto al corrispondente gruppo dell'altro ramo del Parlamento e, quindi, rimanere senza possibilità di partecipare effettivamente ai lavori delle Commissioni.

Se il problema è stato risolto per le Commissioni bicamerali istituite sino ad oggi nella legislatura corrente e per la Com-

missione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, esso permane per le altre Commissioni bicamerali a carattere permanente.

La presente proposta di legge è volta quindi ad armonizzare la composizione delle Commissioni bicamerali con un maggior numero di componenti al fine di consentire a tutti i gruppi dei due rami del Parlamento di partecipare ai lavori. A tal fine si propone la modifica delle leggi istitutive delle seguenti Commissioni parlamentari bicamerali a carattere permanente: la Commissione parlamentare per le questioni regionali, la Commissione parla-

mentare per l'infanzia e l'adolescenza, la Commissione parlamentare per la semplificazione e la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Per quanto riguarda la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, oltre ad estendere la rappresentanza a tutti i gruppi di entrambe le Camere, in considerazione delle funzioni costituzionalmente rilevanti della stessa si è ritenuto di prevedere anche l'aumento del numero dei componenti per riequilibrare la composizione sotto il profilo della proporzionalità tra i gruppi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. L'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

2. Il primo comma dell'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati ».

Art. 2.

(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, è sostituito dal seguente:

« 2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun

gruppo esistente alla Camera dei deputati ».

Art. 3.

(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per la semplificazione)

1. All'articolo 14, comma 19, primo periodo, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati ».

Art. 4.

(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati ».

